

PRATICA CONTABILE - 2021 -

ASPETTI CONTABILI: MORATORIA SUI MUTUI 2020

01. NOZIONE

La **contabilità generale** è un sistema di registrazione delle vicende aziendali. In particolare permette di tenere memoria di tutti i **rapporti di scambio** (*vendite, acquisti, incassi, pagamenti, ecc.*) fra l'azienda e l'ambiente esterno.

Semplificando, scopo della contabilità è di arrivare al **bilancio d'esercizio**, quindi evidenziare:

il **reddito** prodotto dall'azienda ogni anno: ossia **l'utile** o **la perdita** derivanti dallo svolgimento della gestione attraverso il **conto economico**;

il **capitale disponibile** in un dato momento: ovvero da un lato il complesso **degli investimenti**, e dall'altro **l'insieme dei finanziamenti** (debiti e capitale proprio) attraverso lo **stato patrimoniale**.

Il metodo della **partita doppia** (**principio di duplice rilevazione simultanea**) postula che i fatti aziendali siano esaminati sotto due aspetti:

- **l'aspetto finanziario**;
- **l'aspetto economico-patrimoniale**.

Le **rilevazioni contabili** sono il veicolo attraverso il quale registrare i fatti in partita doppia; come noto le registrazioni vanno compilate su due colonne (**Dare e Avere**), la cui somma si annulla; ogni colonna annulla l'altra, una compilazione corretta avrà un saldo pari a **zero**.

Solo in questo caso la **registrazione quadra**.

In queste **Schede** dedicate agli aspetti contabili analizzeremo le singole operazioni.

02. MORATORIA COVID SUI MUTUI 2020

L'articolo 56 del DL 18/2020 (*cosiddetto Cura Italia*) ha introdotto la possibilità di sospendere il pagamento dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale fino al **30 giugno 2021** .

La sospensione può avere a oggetto la sola quota capitale della rata oppure l'intera rata, comprensiva quindi degli interessi passivi.

La norma non disciplina alcuna deroga ai criteri di valutazione da adottare nel bilancio d'esercizio. Lo scopo è stato quello di supportare le imprese **finanziariamente** in un momento di grave carenza di liquidità a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica.

A mente dell'OIC 19, per i soggetti che **non applicano il costo ammortizzato** "*il beneficio per il debitore è rilevato **per competenza** lungo la durata residua del debito*".

PRIMO CASO

Nel caso di **moratoria della sola quota capitale**, il MEF ha chiarito che "*si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. **Gli interessi sul capitale** ancora da rimborsare sono **corrisposti alle scadenze originarie***".

Il debito rimane quindi cristallizzato nello Stato patrimoniale per tutto il periodo della sospensione, gli interessi passivi vengono liquidati alle scadenze originariamente previste. Come sempre, in sede di chiusura dell'esercizio, si farà luogo all'imputazione di interessi passivi maturati ma non ancora corrisposti (o viceversa)

SECONDO CASO

Nel caso di **moratoria dell'intera rata**, la questione è appena più articolata il MEF ha chiarito che in questo caso "*si determina lo spostamento in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata*".

Relativamente agli interessi:

"gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento"

residuo'.

Quindi gli interessi maturati saranno spalmati sulle rate dovute, ne consegue che al termine del periodo di sospensione la rata sarà maggiore a causa proprio degli interessi maturati nel periodo di moratoria.

Nel caso di **non applicazione del costo ammortizzato**, in sede di chiusura dovranno essere imputati gli interessi passivi di competenza, ovvero quelli maturati e non corrisposti per effetto della moratoria, con la rilevazione contabile:

	<i>Interessi passivi su mutui</i>	<i>a</i>	<i>Interessi passivi da liquidare</i>		
--	-----------------------------------	----------	---------------------------------------	--	--

Con l'imputazione dell'eventuale quota di competenza di due esercizi:

	<i>Interessi passivi su mutui</i>	<i>a</i>	<i>Ratei passivi</i>		
--	-----------------------------------	----------	----------------------	--	--

Occorrerà, comunque, tener conto dell'allungamento della vita del finanziamento riparametrando il *Risconto attivo* dei costi iniziali alla durata mutata.

La sospensione del versamento delle rate non produce effetti per quanto riguarda la quota capitale.

La moratoria non comporta pertanto benefici sul Conto economico 2020 (come prevede il documento OIC 19 nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare); potrebbe, al contrario, comportare l'iscrizione di maggiori interessi, considerata la cristallizzazione della quota capitale.

Dell'avvenuta moratoria occorrerà fornire **adeguata informativa** nella **Nota integrativa** con effetto conseguente sugli indicatori finanziari da riportare nella **Relazione sulla gestione**.